

1) Dobbiamo inviare le ricevute da gennaio a settembre 2025? per le ricevute dei tre mesi dopo (ottobre, novembre, dicembre) come facciamo?

Al momento della presentazione della domanda devono essere allegare (scansionate in un unico file) le ricevute relative ai mesi pagati fino a quel momento.

Per le mensilità seguenti, il bando, all'articolo art. 9 prevede:

"Riguardo alle mensilità del 2025 successive alla data di presentazione della domanda di ammissione al presente bando, il Comune si riserva di richiedere la presentazione delle stesse prima dell'erogazione dei contributi. Di tale circostanza sarà data informazione ai richiedenti esclusivamente attraverso il sito internet del Comune, nell'apposita pagina dedicata al bando. Qualora, ad eventuali richieste di integrazione da parte del Comune, il riscontro dovesse pervenire oltre i termini stabiliti nella richiesta stessa, il contributo sarà calcolato esclusivamente in base alla documentazione presentata in allegato alla domanda".

2) Il contributo può essere richiesto anche nel caso in cui si abbia un contratto di affitto nelle case AREA o nelle case popolari del comune?

No. Gli assegnatari di alloggi ERP non sono ammessi, come indicato all'art. 1 lettera C del bando: *"Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della Legge regionale 6 aprile 1989 n.13 a norma dell'articolo 4 del bando regionale permanente"* .

3) Sono considerate valide le ricevute di pagamento dell'affitto rilasciate dal tabaccaio?

La ricevuta dell'avvenuto pagamento è ammessa purché rispetti i requisiti di ammissibilità prescritti dall'art. 3 del bando:

Art. 3

Sono considerate valide esclusivamente le seguenti attestazioni:
- ricevuta di pagamento rilasciata dal locatore, dallo stesso sottoscritta e corredata di marca da bollo (tutte le ricevute prive di firma autografa del locatore e/o di marca da bollo, non possono essere considerate valide ai fini della quantificazione del contributo spettante);
o, in alternativa,
- bonifico bancario recante i dati del locatario e del locatore e della mensilità alla quale si riferisce il pagamento.

Sono considerate ammissibili esclusivamente le ricevute di pagamento o di bonifico complete di tutti i dati che consentano di ricondurre inequivocabilmente il pagamento effettuato al rapporto locatizio per il quale si chiede il contributo e pertanto devono riportare indicazione della mensilità oggetto del pagamento, i riferimenti chiari al contratto e/o all'immobile locato (indirizzo e/o dati catastali, nominativo del soggetto che effettua il pagamento e del destinatario). Sono ammesse le pezze giustificative relative a pagamenti effettuati in favore del locatore da parte di componenti del nucleo familiare del richiedente il contributo, purché sia riscontrabile inequivocabilmente il riferimento al rapporto locatizio. Non possono essere prese in considerazione dichiarazioni del locatore o del locatario finalizzate ad attestare pagamenti non dimostrati con le forme sopra indicate.

4) Una persona è stata dichiarata disabile grave non autosufficiente con decreto di omologa della relazione del CTU da parte del Tribunale di Sassari: decreto del giudice e relazione vanno bene per documentare la disabilità?

La sentenza del tribunale che riconosce l'invalidità pari o superiore al 75% è ammessa.

5) Sono proprietaria per 1/3 di un immobile ereditato che non è abitabile da anni per problemi strutturali, e chiederò al comune di attestare tale situazione. La domanda sarebbe accettata attestando la non abitabilità?

Rispetto alla proprietà dovrà presentare adeguata documentazione atta a dimostrare l'inabitabilità secondo le indicazioni contenute all'articolo 1 lettera D del bando:

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della Legge regionale 6 aprile 1989 n.13 a norma dell'articolo 4 del bando regionale permanente.

D- non titolarità, in capo al richiedente o ad altri componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non sia titolare dell'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della quota di possesso. È considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge del 27 luglio 1978, n° 392, non sia inferiore a 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq per 3 o 4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre. Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da due persone e quello di un vano esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona. Il nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui, un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene (ad esempio nei casi di separazione con assegnazione della casa all'altro coniuge).

6) E' possibile partecipare al bando con tutte le ricevute dell'affitto con marca da bollo ma pagate in contanti e non con bonifico bancario?

La ricevuta dell'avvenuto pagamento è ammessa purché rispetti i requisiti di ammissibilità prescritti dall'art. 3 del bando:

Art. 3

*Sono considerate valide esclusivamente le seguenti attestazioni:
- ricevuta di pagamento rilasciata dal locatore, dallo stesso sottoscritta e corredata di marca da bollo (tutte le ricevute prive di firma autografa del locatore e/o di marca da bollo, non possono essere considerate valide ai fini della quantificazione del contributo spettante);
o, in alternativa,*

- bonifico bancario recante i dati del locatario e del locatore e della mensilità alla quale si riferisce il pagamento.

Sono considerate ammissibili esclusivamente le ricevute di pagamento o di bonifico complete di tutti i dati che consentano di ricondurre inequivocabilmente il pagamento effettuato al rapporto locatizio per il quale si chiede il contributo e pertanto devono riportare indicazione della mensilità oggetto del pagamento, i riferimenti chiari al contratto e/o all'immobile locato (indirizzo e/o dati catastali, nominativo del soggetto che effettua il pagamento e del destinatario). Sono ammesse le pezze giustificative relative a pagamenti effettuati in favore del locatore da parte di componenti del nucleo familiare del richiedente il contributo, purché sia riscontrabile inequivocabilmente il riferimento al rapporto locatizio. Non possono essere prese in considerazione dichiarazioni del locatore o del locatario finalizzate ad attestare pagamenti non dimostrati con le forme sopra indicate.

7) La domanda la può fare anche chi percepisce ADI con sostegno contributo affitto?

In merito alla cumulabilità con altri benefici per il sostegno alla locazione l'art. 8. del bando prevede:

Il cumulo tra il contributo regionale di cui al presente bando e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, è ammesso esclusivamente entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo spettante, calcolato secondo il precedente articolo 7, fatte salve disposizioni statali contrarie. La cumulabilità con altri contributi sarà valutata dal Comune prima di procedere alla liquidazione delle somme in favore dei richiedenti ammessi, secondo quanto disposto dall'articolo 12 del Bando regionale permanente.